

# COMUNICATO UFFICIALE N. 168 Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U	della F.I.G.C.	dal n.	157/AA al n.	164/AA, inerent
provvedimenti della Procura Federale.				

# **PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

# COMUNICATO UFFICIALE N. 157/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 42 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. J. F. A., R. A. L., M. G., B. A. M., J. D. K., J. M. L., A. S., J. C. R E., e della società CESENA FC SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
  - J. F.A., Co-presidente del CDA e Legale Rappresentante del CESENA FC S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, lett. D1), delle N.O.I.F., e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società CESENA FC S.r.l., affinché venissero prodotte alla Acquisizione Partecipazioni Societarie), (Commissione Co.A.P.S. riferimento ai Sigg. M.G., B. A. M., J. D. K., J. M. L., A.S., e J. C. R. E., soci della JRL Investment Partners LLC acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 5 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva -affinché i Sigg. M. G., B. A. M., J. D. K., J. M. L., A.S., e J. C. R. E., soci della acquirente JRL Investment Partners LLC, ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;
  - R. A. L., Co-presidente del CDA e Legale Rappresentante del CESENA FC S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, lett. D1), delle N.O.I.F., e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva., anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società CESENA FC S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento ai Sigg. M. G., B. A. M., J. D. K., J. M. L., A.S., e J. C. R. E., soci della JRL Investment Partners LLC acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale

sociale della società CESENA FC S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 5 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva -affinché i Sigg. M. G., B. A. M., J. D. K., J. M. L., A.S., e J. C. R. E.,, soci della acquirente JRL Investment Partners LLC, ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme; in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, lett. D1), delle N.O.I.F., e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società CESENA FC S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento al Sig. J. F. A., n.q. di socio maggioritario della società MJE Partners LLC, società controllante la JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società CESENA FC S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 5 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva;

M. G., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società CESENA FC S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva;

- B. A. M., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società CESENA FC S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva.
- J. D. K., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società CESENA FC S.r.l, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva;
- J. M. L., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società CESENA FC S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione

Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva;

A.S., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società CESENA FC S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva., anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva;

J. C. R. E., socio della JRL Investment Partners LLC, società acquirente, con atto notarile perfezionato in data 20 dicembre 2021, delle quote pari al 60% del capitale sociale della società CESENA FC S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società CESENA FC S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis e comma 5 ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) ex comma 5 della norma transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva, le certificazioni equipollenti ai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i cittadini stranieri, come richiesto alla lett. D1), comma 5, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria di cui all'art. 32, del Codice di Giustizia Sportiva;

CESENA FC S.r.l, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e

comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall'Avv. Prof. Giulio Napolitano, in virtù di Procura Speciale, per conto dei Sig.ri J. F. A., R. A. L., M. G., B. A. M., J. D. K., J. M. L., A. S., J. C. R E., e della società CESENA FC SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. J. F. A, di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. R. A. L, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. M. G., di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. B. A. M, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. J. D. K., di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. J. M. L., di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. A. S., di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. J. C. R E., di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società CESENA FC SRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

## IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE 158/AA**

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 884 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Federica TIZZANO, Simone CANGIANO, Gioacchino Pio VERDE, Tammaro CRISPINO, e della società A.S.D. GT 10 PALLA AL CENTRO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICA TIZZANO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD GT 10 Palla al Centro all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD GT 10 Palla al Centro, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sig.ri Gioacchino Verde Pio e Tammaro Crispino nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che gli stessi calciatori prendessero parte, nella fila delle squadre schierate dalla ASD GT 10 Palla al Centro, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale: il calciatore sig. Gioacchino Verde Pio alle gare ASD Real Marcianise - ASD GT 10 Palla al Centro del 13.11.2021 ed ASD GT 10 Palla al Centro - ASD Polisportiva R. Sannicolese del 19.3.2022, ed il calciatore sig. Tammaro Crispino alle gare ASD Real Sito S. Leucio - ASD GT 10 Palla al Centro del 27.11.2021 ed ASD Polisportiva R. Sannicolese - ASD GT 10 Palla al Centro del 18.12.2021; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD GT 10 Palla al Centro, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Simone Cangiano nonché per avere consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla ASD GT 10 Palla al Centro in occasione quantomeno delle gare ASD Real Marcianise - ASD GT 10 Palla al Centro del 13.11.2021, ASD GT 10 Palla al Centro - ASD Polisportiva R. Sannicolese del 19.3.2022, ASD Real Sito S. Leucio - ASD GT 10 Palla al Centro del 27.11.2021 ed ASD Polisportiva R. Sannicolese - ASD GT 10 Palla al Centro del 18.12.2021, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciale;

SIMONE CANGIANO, non tesserato all'epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società ASD GT 10 Palla al Centro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61,

commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro in occasione delle gare ASD Real Marcianise - ASD GT 10 Palla al Centro del 13.11.2021 ed ASD GT 10 Palla al Centro – ASD Polisportiva R. Sannicolese del 19.3.2022, entrambe valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Gioacchino Verde Pio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; nonché per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD GT Palla Al Centro in occasione delle gare ASD Real Sito S. Leucio - ASD GT 10 Palla al Centro del 27.11.2021 ed ASD Polisportiva R. Sannicolese - ASD GT 10 Palla al Centro del 18.12.2021, entrambe valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale, nella quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Tammaro Crispino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare ASD Real Marcianise - ASD GT 10 Palla al Centro del 13.11.2021, ASD GT 10 Palla al Centro – ASD Polisportiva R. Sannicolese del 19.3.2022, ASD Real Sito S. Leucio – ASD GT 10 Palla al Centro del 27.11.2021 ed ASD Polisportiva R. Sannicolese – ASD GT 10 Palla al Centro del 18.12.2021, tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. GT 10 Palla al Centro, pur non essendo tesserato per tale società;

GIOACCHINO PIO VERDE, calciatore non tesserato all'epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: ASD Real Marcianise – ASD GT 10 Palla al Centro del 13.11.2021 ed ASD GT 10 Palla al Centro – ASD Polisportiva R. Sannicolese del 19.3.2022;

TAMMARO CRISPINO, calciatore non tesserato all'epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi

sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: ASD Real Sito S. Leucio – ASD GT 10 Palla al Centro del 27.11.2021 ed ASD Polisportiva R. Sannicolese – ASD GT 10 Palla al Centro del 18.12.2021;

A.S.D. GT 10 PALLA AL CENTRO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Federica TIZZANO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GT 10 PALLA AL CENTRO e dai Sig.ri Simone Cangiano, Gioacchino Pio VERDE, e Crescenzo CRISPINO, in qualità di genitore di Tammaro CRISPINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Federica TIZZANO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Simone CANGIANO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gioacchino Pio VERDE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Tammaro CRISPINO, e di € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda per la società A.S.D. GT 10 PALLA AL CENTRO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

# **COMUNICATO UFFICIALE N. 159/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 104 pf 22-23 adottato nei confronti della società A.S. SAMBENEDETTESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S. SAMBENEDETTESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Roberto Renzi, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S. Sambenedettese S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto RENZI, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S. SAMBENEDETTESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 700,00 (settecento/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S. SAMBENEDETTESE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### **COMUNICATO UFFICIALE 160/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 35 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone CASTELLANI, Stefano RIBICHINI, Franco CENTONI, e della società A.S.D. GIOVANILE NICOLO' CESELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE CASTELLANI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Franco Centoni nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Camerino C. del 19.11.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Academy Civitanova del 27.11.2021, Union Picena - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 4.12.2021, Lorese - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Corridonia FC del 22.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Pol. Colbuccaro del 5.2.2022 e Boca Civitanova - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.2.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

STEFANO RIBICHINI, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all' art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società ASD Giovanile Nicolò Ceselli nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Franco Centoni, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: ASD Giovanile Nicolò Ceselli- Camerino C. del 19.11.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 4.12.2021, Lorese - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 4.12.2021, Lorese - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Corridonia FC del 22.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli- Pol. Colbuccaro del 5.2.2022 e Boca Civitanova - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.2.2022;

FRANCO CENTONI, calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Giovanile Nicolò Ceselli, alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Camerino C. del 19.11.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Academy Civitanova del 27.11.2021, Union Picena - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 4.12.2021, Lorese - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli -Corridonia FC del 22.12.2021, ASD Giovanile Nicolò Ceselli - Pol. Colbuccaro del 5.2.2022 e Boca Civitanova - ASD Giovanile Nicolò Ceselli del 18.2.2022;

A.S.D. GIOVANILE NICOLO' CESELLI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone CASTELLANI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIOVANILE NICOLO' CESELLI, e dai Sig.ri Stefano RIBICHINI e Franco CENTONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Simone CASTELLANI, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano RIBICHINI, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Franco CENTONI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda e di punti 5 (cinque) di penalizzazione per la società A.S.D. GIOVANILE NICOLO' CESELLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

## IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

## PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

# COMUNICATO UFFICIALE 161/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 43 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea MARETTO e della società A.C. PRATO SSD ARL avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA MARETTO, all'epoca dei fatti, responsabile tecnico della scuola calcio A.C. Prato, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso posto in essere un'attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori consistita nell'aver contattato, in data 1° settembre 2022 mediante messaggi WhatsApp, il giovane calciatore, Gianmarco Piccione, tesserato per la società Zenith Prato SSDARL, chiedendogli espressamente di tesserarsi per la stagione 2022-2023 per la AC Prato;

A.C. PRATO SSD ARL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere dal proprio responsabile tecnico della scuola calcio, sig. Andrea Maretto, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata e dall'Avv. Fabio GIOTTI, difensore munito di specifica procura, per conto della società A.C. PRATO SSD ARL, e dal Sig. Andrea MARETTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Andrea MARETTO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. PRATO SSD ARL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

# COMUNICATO UFFICIALE N. 162/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 744 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Luigi DONADIO, Giuseppe COSTANZO, e delle società A.S.D. CANTERA ORTESE e A.S.D. FRATTESE 2000, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI DONADIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Ortese, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei "Sportandfun Young VIII Edizione Stagione 2021 -2022" organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante abbia ricevuto due rituali convocazioni per le date del 28.6.2022 e del 5.7.2022;

GIUSEPPE COSTANZO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Frattese 2000, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei "Sportandfun Young VIII Edizione Stagione 2021 - 2022" organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;;

A.S.D. CANTERA ORTESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Luigi DONADIO;

A.S.D. FRATTESE 2000, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Giuseppe COSTANZO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DONADIO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CANTERA ORTESE, e dal Sig. Giuseppe COSTANZO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FRATTESE 2000;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi DONADIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe COSTANZO, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CANTERA ORTESE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FRATTESE 2000;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### **COMUNICATO UFFICIALE 163/AA**

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 120 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferruccio POMPEI, Giacomo LENZI, e della società A.S.D. S. SABINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FERRUCCIO POMPEI, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. S. Sabina all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 commi 1 e 2 e 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Giacomo Lenzi di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 l'attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile per la società A.S.D. S. Sabina, benché privo sia di valido tesseramento, in quanto già tesserato nella medesima stagione sportiva per la società A.C. Perugia Calcio S.r.l. sia della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;

GIACOMO LENZI, all'epoca dei fatti tesserato per la Società A.C. Perugia Calcio S.r.l., dapprima, con la qualifica di Collaboratore della Squadra U15 e, successivamente, con la qualifica di Allenatore UEFA B - cod. 164.426, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 commi 1 e 2, 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4 delle NOIF per aver svolto, scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2021-2022, l'attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile per la società A.S.D. S. Sabina, benché privo sia di valido tesseramento, in quanto già tesserato nella medesima stagione sportiva per la società A.C. Perugia Calcio S.r.l. sia della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;

A.S.D. S. SABINA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ferruccio POMPEI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. S. SABINA, e dal Sig. Giacomo LENZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ferruccio POMPEI, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giacomo LENZI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. S. SABINA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

#### PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### **COMUNICATO UFFICIALE 164/AA**

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 55 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco PARISOTTO, Davide MICHELAZZO, Andrea FEDELE, Giuseppe PRENDIN, e della società A.S.D. CALCIO VEGGIANO S.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco PARISOTTO, tesserato quale Presidente della A.S.D. Calcio Veggiano S.C. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito che la squadra militante al Campionato di 2<sup>^</sup> Categoria presso il C.R. Veneto, fosse sempre allenata in tutte le gare dal sig. Andrea Fedele, tesserato quale "dirigente-allenatore" ma privo di abilitazione al Settore Tecnico, e precisamente che in 10 di esse il tecnico sig. Davide Michelazzo, tesserato quale "allenatore per la prima squadra" ed indicato in distinta quale "allenatore", facesse da prestanome mentre, nelle restanti in cui era assente, che la squadra vi prendesse parte con modulistica non conforme a quella federale in realtà presentata e sottoscritta al fine di non indicare il nome dell'allenatore;

DAVIDE MICHELAZZO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (UEFA B cod. 118.760) tesserato dalla A.S.D. Calcio Veggiano S.C in qualità di allenatore della 1^ squadra militante nel Campionato di 2^ Categoria presso il C.R, Veneto LND all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, comma 1, e 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nel corso della stagione sportiva 2021-22, consentito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore al sig. Fedele Andrea, Dirigente della Società e sprovvisto di alcuna abilitazione dal Settore Tecnico, e consentendo altresì di essere inserito quale "Allenatore" nella distinta presentata dalla Società in occasione di numero dieci relative gare, nella assoluta consapevolezza di tentare così di assolvere alla funzione di "prestanome" al sig. Fedele Andrea, il quale anche nel corso di tali gare, come di tutto il Campionato, ha svolto di fatto le mansioni di allenatore, indicando peraltro al Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Prendin l'elenco di tutte le persone da refertarsi. Circostanze pacificamente ammesse in sede di audizione;

ANDREA FEDELE, tesserato quale Dirigente-Allenatore della A.S.D. Calcio Veggiano S.C. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 17, comma 2, e 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, seppur in consapevole difetto di alcuna abilitazione da parte del Settore Tecnico, accettato di essere tesserato per la stagione sportiva 2021-2022 quale "Dirigente allenatore" in favore della A.S.D. Calcio Veggiano S.C., nonché svolto, in favore della relativa squadra militante nel Campionato di 2<sup>^</sup> Categoria presso il C.R. Veneto, di fatto la mansione di Allenatore, sia nel corso degli allenamenti che in occasione di tutte le gare della stessa stagione, tentando peraltro e consapevolmente di avvalersi, in dieci di esse, della figura di "prestanome" da parte del sig. Michelazzo, indicando infatti al Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Prendin l'elenco di tutte le persone da refertarsi. Circostanze pacificamente ammesse in sede di audizione;

GIUSEPPE PRENDIN, tesserato quale Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Calcio Veggiano S.C. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 66, comma 4, delle N.O.I.F., per avere, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della Società e della relativa squadra militante nel Campionato di 2^ Categoria presso il C.R. Veneto, e di conseguenza rappresentante della Società, adottato e sottoscritto nelle gare in cui era assente il tecnico abilitato Sig. Davide Michelazzo, modulistica non conforme a quella federale, essendo carente della casella laddove obbligatoriamente indicare il nominativo dell'allenatore, consentendo da una parte che la Società prendesse partecipazione a tali gare in assenza dell'allenatore previsto per tale categoria, e, per l'effetto, che tale funzione fosse ivi svolta dal sig. Andrea Fedele, sprovvisto di abilitazione al Settore Tecnico, da cui riceveva peraltro indicazioni circa i soggetti da refertare. Circostanze pacificamente ammesse in sede di audizione;

A.S.D. CALCIO VEGGIANO S.C., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere sia dal proprio Presidente legale rappresentante che dagli altri propri tesserati così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco PARISOTTO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO VEGGIANO S.C., e dai Sig.ri Davide MICHELAZZO, Andrea FEDELE e Giuseppe PRENDIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo

raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco PARISOTTO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Davide MICHELAZZO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea FEDELE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe PRENDIN, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO VEGGIANO S.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

# IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

## PUBBLICATO IN ROMA IL 14 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli